

**IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

# INDICE

## Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 - Soggetto passivo.
- 3 - Terreni considerati non fabbricabili.
- 4 - Esenzioni.
- 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.
- 6 - Aree divenute inedificabili.
- 7 - Valore aree fabbricabili.
- 8 - Fabbricati fatiscenti.
- 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- 10 - Dichiarazioni
- 11 - Disciplina dei controlli.
- 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

## Capo II - Accertamento con adesione

- 13 - Accertamento con adesione.
- 14 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
- 15 - Procedura per l'accertamento con adesione.
- 16 - Atto di accertamento con adesione.
- 17 - Adempimenti successivi.
- 18 - Perfezionamento della definizione.

## Capo III - Compenso incentivante al personale addetto

- 19 - Compenso incentivante al personale addetto.
- 20 - Utilizzazione del fondo.

## Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento

- 21 - Sanzioni ed interessi.
- 22 - Ritardati od omessi versamenti.
- 23 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
- 24 - Irrogazione immediata delle sanzioni.
- 25 - Ravvedimento.

## Capo V - Norme finali

- 26 - Norme abrogate.
- 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 28 - Entrata in vigore del regolamento.
- 29 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- 30 - Rinvio dinamico.

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 2**

#### **Soggetto passivo.**

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

### **Art. 3**

#### **Terreni considerati non fabbricabili.**

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni non edificabili e/o esterni alla soglia dei suoli compromessi secondo il vigente P.R.G.C.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**Art. 4**  
**Esenzioni.**

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (od eventualmente in qualità di locatario finanziario) dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Resta allo stato attuale valida l'esenzione per i terreni agricoli, previsti nel territorio di Pecetto Torinese ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 504/92.

**ART. 5**  
**Pertinenze delle abitazioni principali**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. L'agevolazione è attribuita ad un solo garage o box o posto auto per unità immobiliare.
2. Si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta accessibile o altro locale di sgombero, la cantina o la tavernetta, sempre che siano accatastati separatamente, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. *Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'ICI dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.*
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Note:

Variazione delibera C.C. n. 3 del 14/02/02 - Variazione delibera C.C. n. 9 del 16/03/05 –  
Variazione delibera C.C. n. 32 del 28/09/2005 - Variazione delibera C.C. n. 20 del  
17/04/08.

#### **ART. 5 BIS**

##### **Equiparazione ad abitazione principale**

1. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale. Tale agevolazione si applica limitatamente ad un'unica unità immobiliare.

Sono altresì assimilate all'abitazione principale le unità immobiliare possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

2. L'agevolazione di cui al comma 1) è applicabile dal momento in cui si è verificata la condizione prevista e viene riconosciuta a seguito di idonea dichiarazione prodotta dal soggetto passivo dell'imposta su apposito modulo predisposto dal Comune entro il primo termine utile per il versamento ICI.
3. La variazione o la cessazione delle condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 5) devono essere formalmente comunicate entro il primo termine utile per il versamento ICI dell'anno in cui si verifica l'evento modificativo.
4. L'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille di cui all'art. 1 comma 5 della L. 244 del 2007 non si applica alle unità immobiliari equiparate ad abitazione principale di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

##### **Aree divenute inedificabili.**

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico che aveva disposto l'edificabilità e con riferimento al mese successivo a quello specifico di approvazione definitiva dello stesso. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale trascorsi i 6 mesi dalla richiesta.

**Art. 7**  
**Valore aree fabbricabili.**

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992.<sup>1</sup>
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello medio riscontrato dagli accertamenti svolti dall'Ufficio del Registro, per aree similari, nei 2 anni precedenti.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

(1)...”5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

**Art. 8**  
**Fabbricati fatiscenti.**

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

---

<sup>1</sup> “...5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

#### **Art. 9**

#### **Validità dei versamenti dell'imposta.**

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

#### **Art. 10**

#### **Dichiarazioni**

1. Permane l'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

#### **Art. 11**

#### **Disciplina dei controlli.**

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni e provvederà alla nomina di apposita commissione comunale.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso,

parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi e delle eventuali spese postali.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera l) n.5, del D.Lgs.15dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3, del D.Lgs.n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

## **Art. 12**

### **Modalità dei versamenti - Differimenti.**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti:
  - a) in autotassazione tramite il concessionario della riscossione tributi;
  - b) a seguito di accertamenti, tramite:
    - il conto corrente postale intestato al Comune di Pecetto T.se;
    - il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
    - il versamento tramite il sistema bancario.

A seguito di richiesta scritta da parte del contribuente, il versamento delle somme dovute a seguito dell'emissione di provvedimenti di liquidazione e di accertamento, se l'importo complessivo delle somme dovute è pari o superiore a 500,00 Euro e fino a 999,99 Euro, il versamento può essere eseguito in numero di due rate trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle somme dovute è pari o superiore a 1.000,00 Euro il versamento può essere eseguito in numero di quattro rate trimestrali di pari importo. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, da calcolarsi in misura forfettaria, secondo il metodo commerciale, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza delle rate successive.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
  - a) gravi calamità naturali.

## **CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 13**

#### **Accertamento con adesione.**

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **Art. 14**

#### **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**Art. 15**  
**Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**Art. 16**  
**Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

**Art. 17**  
**Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
4. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

**Art. 18**  
**Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

## **CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 19**

#### **Compenso incentivante al personale addetto.**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera *p*), del D.Lgs. 15dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

### **Art. 20**

#### **Utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:  
il 20 e il 30%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:  
il 20 e il 30%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto alla riscossione ed accertamento dell'imposta ICI nella misura compresa fra:  
il 40 e il 60%;
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

## CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

### Art. 21 Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 . La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5%<sup>2</sup> per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 100.000. (diconsi lire centomila).

---

<sup>2</sup> La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

**Art. 22**  
**Ritardati od omessi versamenti.**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta dovuta è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando per mero errore i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

**Art. 23**  
**Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile dell'imposta.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

**Art. 24**  
**Irrogazione immediata delle sanzioni.**

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

**Art. 25**  
**Ravvedimento.**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un ottavo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un ottavo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la dichiarazione di cui al precedente art. 10;
  - c) ad un ottavo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

## **CAPO V - NORME FINALI**

### **Art. 26**

#### **Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 27**

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 28**

#### **Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **Art. 29**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

### **Art. 30**

#### **Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.